

## proposta di legge n. 358

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Romagnoli, Pieroni

*presentata in data 1° agosto 2013*

---

DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI  
PARTICOLARI PRESSO LA REGIONE MARCHE

---

Signori Consiglieri,

i gruppi di pressione sono un fenomeno tipico di ogni democrazia. Sempre più spesso, agli occhi dell'opinione pubblica, l'attività degli organi decisori appare condizionata da questi gruppi, definiti più propriamente con il termine di "lobby".

In realtà l'interazione dei gruppi di interesse con gli organi decisori deve essere considerata positivamente, come un elemento necessario del sistema. Ma senza regole chiare e uguali per tutti, le lobbies possono diventare un limite allo sviluppo del Paese.

Per "gruppi di pressione" bisogna intendere delle collettività che si organizzano per rappresentare i propri legittimi interessi presso i centri decisionali politici istituzionali. Si possono inquadrare in categorie professionali, gruppi economici, organizzazioni sindacali etc.

Essi si pongono il fine di affermare i propri obiettivi sociali e/o economici, tentando di esercitare un'influenza sull'organo legislativo o su quello esecutivo. Questi gruppi di pressione realizzano la loro attività di rappresentanza di cui sono portatori attraverso le pubbliche relazioni, ovvero tutte quelle attività di comunicazioni il cui obiettivo sia sviluppare relazioni, mettere in comunicazione istituzioni, aziende, persone, strutture, con la loro utenza o clientela di riferimento.

I destinatari possono essere i cittadini, le istituzioni, le aziende, gli organi di stampa, i consumatori. Lo scopo principale è quello di sostenere la reputazione dell'organizzazione che comunica, contribuire alla creazione di una specifica identità.

Le relazioni pubbliche possono essere utilizzate anche per raggiungere specifici obiettivi, come ad esempio indirizzare le iniziative legislative, creare consenso intorno ad una particolare iniziativa, commercializzare i propri prodotti etc.

Oggi in Italia esistono oltre 80 norme sulle lobby e sulla trasparenza della politica, ma sono del tutto disapplicate o violate dallo stesso legislatore.

La normativa italiana sulle lobby è molto frammentata proprio perché ci sono tante norme sparse in numerose leggi, regolamenti, decreti, nessuna delle quali, però, affronta il tema in modo organico.

L'Unione europea da oltre 15 anni ha introdotto regole finalizzate a disciplinare il rapporto tra le lobbies e i decisori pubblici.

A Bruxelles si stima ci siano 15 mila lobbisti che difendono gli interessi delle grandi aziende europee. I gruppi di pressione che operano a Bruxelles sono come "antenne" della società civile: essi sono indispensabili per definire il processo decisionale, arricchire il procedimento di

informazioni tecniche, contribuendo alle decisioni di parlamentari e commissari.

Negli Stati Uniti tale relazione è regolata da oltre 60 anni; in Canada dal 1995; in Israele dal 1998; in Gran Bretagna dalla fine dell'800. La Francia ha introdotto delle regole precise nel 2011. Germania e Austria a partire dagli anni '70 del Novecento. L'OCSE, in un rapporto del 2010, sottolinea come l'assenza di regole in materia di lobby produca una perdita di competitività per il Paese, specialmente perché, l'assenza di norme organiche e uguali per tutte, comprime fortemente la concorrenza tra i diversi portatori di interessi privati.

In Italia invece i gruppi di interesse operano in maniera poco trasparente, ed è necessario togliere il velo che impedisce ai cittadini di conoscere quali soggetti influiscano sull'azione politica.

Affinché la politica si assuma pienamente la responsabilità delle proprie scelte è necessario che tutti sappiano le ragioni e gli interessi che hanno determinato quelle scelte. E' una questione di democrazia, di competitività, di giustizia sociale.

Poche regole ma chiare e uguali per tutti.

Le lobbies sono uno strumento ineludibile del sistema pluralistico democratico, strumento neutro della rappresentazione degli interessi presso i centri di potere senza incidere sull'autonomia decisionale. Non esiste una lobby buona ed una cattiva. Proprio per evitare che l'azione di tali lobbies possa essere svolta in un'area grigia, priva di regole e trasparenza, possa ingenerare anche solo il sospetto nell'opinione pubblica del "malaffare" o peggio anche della corruzione, compito del legislatore sarà quello di governare il fenomeno dando regole certe, facendole emergere alla luce del sole, portandole fuori dai corridoi e dalle anticamere dei partiti e delle istituzioni. In attesa di una legge dello Stato che disciplini il fenomeno, è fortemente sentita l'esigenza di regolamentare il fenomeno a livello regionale.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha deciso di prevedere una legge sulle lobby sia per soddisfare esigenze di trasparenza, con l'obiettivo di rendere conoscibili per il cittadino i fattori che incidono sulla formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali dell'Assemblea legislativa e del Governo regionale, sia di partecipazione, con la finalità di permettere ai rappresentanti di interesse di intervenire nel processo decisionale "alla luce del sole".

A tal fine si intende introdurre delle disposizioni che riconoscono un ampio diritto a svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari,

allo scopo di rendere il circuito istituzionale più informato, più recettivo ed attento alle richieste che provengono dalla società civile di cui le lobbies sono espressione. In tale prospettiva è risultato utile seguire l'esempio dato dalle istituzioni europee, in cui per dare un quadro più strutturato alle attività di rappresentanza di interesse presso le istituzioni europee sono stati indicati alcuni principi: la creazione di un sistema di registrazione su base volontaria; l'adozione di un codice di condotta comune per tutti i lobbisti; la previsione di un sistema di controllo e di sanzioni.

Alla luce di tali principi, con la presente proposta di legge regionale si intende rendere trasparente il rapporto tra gruppi di pressione ed i decisori pubblici.

Da una comparazione tra i vari regolamenti regionali e l'impianto normativo che definisce il Registro per la Trasparenza istituito presso il Parlamento europeo risultava con nettezza un limite delle norme regionali in materia di lobbying. Nessuno dei regolamenti regionali vigenti prevedeva la possibilità di iscrizione al registro regionale di soggetti che non siano associazioni di categoria o fondazioni.

Questo elemento normativo paradossale finisce con il non tenere in considerazione la possibilità che ad accedere ai centri decisionali regionali possano essere professionisti terzi rispetto ai portatori di interessi particolari che offrono a questi ultimi servizi professionali retribuiti, detto altrimenti, i regolamenti regionali vigenti limitano l'accesso alle sedi decisionali ai lobbisti professionisti.

Il paradosso era reso possibile dalla stessa scelta formale che definiva i Registri regionali dei rappresentanti di interesse, infatti, si stabiliva che: "Possono essere iscritti nel registro i portatori di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico". Elemento anomalo è l'imposizione del principio democratico quale principio organizzativo fondamentale, il che equivaleva ad una esclusione automatica dal registro delle società private - la cui organizzazione interna non è necessariamente democratica - che si occupano specificamente di rappresentanza di interessi e di lobbying.

Tale decisione appariva poco convincente se si guarda alla configurazione del Registro per la Trasparenza istituito presso il Parlamento europeo, infatti nonostante si noti una notevole presenza di lobbisti interni e associazioni di categoria che si occupano di lobbismo, 307 soggetti registrati su un totale di 619 lobbisti (dato relativo al 1° aprile 2012), si evidenzia la presenza anche di società di consulenza specializzate e studi

legali che svolgono attività di lobbying presso le istituzioni dell'Unione europea.

Questa proposta di legge regionale supera alcuni dei limiti presenti nelle leggi che regolano le attività di lobbying nelle altre regioni. Ci sono alcuni elementi particolarmente interessanti: un primo elemento di notevole innovazione è la definizione non solo di obblighi e doveri dei rappresentanti di interessi iscritti al registro ma anche dei decisori pubblici. In questo senso si tenta di dare piena attuazione al principio di trasparenza dei processi decisionali con la proposta di obbligo di menzione da parte dell'attore istituzionale regionale, già in fase di iniziativa legislativa, dell'attività di rappresentanza di interesse in cui è stato coinvolto; si impone, dunque, al proponente di segnalare all'interno della relazione introduttiva che accompagna ciascuna proposta di legge i rappresentanti di interesse con cui ha interagito.

Altro aspetto che tenta di rendere maggiormente trasparente il processo di decision making è l'obbligo per il rappresentante di interesse di presentare ogni anno un report delle attività di lobbying svolte, i soggetti "pressati" e le risorse economiche e umane impiegate nell'attività di lobbying. Dalla proposta di legge in esame non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di fronte all'attribuzione di nuovi compiti, la Regione Marche potrà utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La proposta è articolata in 11 articoli; di seguito, si illustrano nel dettaglio i tratti principali delle disposizioni di cui alla presente proposta.

L'articolo 1 specifica le finalità della legge.

Si intende disciplinare l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale per informarla ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

Si riconosce legittima l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso gli organi regionali in funzione dei principi di trasparenza, e di partecipazione, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.

L'articolo 2 chiarisce la definizione di "portatori di interessi particolari", indicando i centri di interesse leciti di rilevanza non generale anche di natura non economica; di "rappresentanti di interessi particolari", indicando i soggetti che rappresentano presso la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa gli interessi dei portatori di

interessi particolari; di “decisori pubblici” indicando i centri di decisione individuabili in seno alla Giunta regionale e all’Assemblea legislativa quali il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori della Giunta regionale, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale; si applica anche al Presidente dell’Assemblea legislativa, i membri dell’Ufficio di presidenza, i Presidenti delle Commissioni assembleari, i Consiglieri regionali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale ed i vertici degli enti e/o società e/o aziende regionali; di “processi decisionali pubblici” indicando i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali; di “attività di rappresentanza di interessi” indicando tutte le attività, svolte dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici del provvedimento.

All’articolo 3 si prevede l’istituzione di un Registro pubblico dei “rappresentanti di interessi particolari” dove potranno essere iscritti ed accreditati solo coloro i quali non siano stati condannati penalmente con sentenze passate in giudicato, non siano stati interdetti dai pubblici uffici o non siano stati dichiarati falliti. Si intendono accreditate di diritto le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali nonché i “rappresentanti di interessi particolari” le cui organizzazioni perseguano interessi leciti, meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.

I “rappresentanti di interessi particolari” possono anche essere organizzati in enti aventi personalità giuridica, in associazioni o fondazioni, anche non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.

Il Registro pubblico dei “rappresentanti di interessi particolari” è organizzato per settori e disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. Si prevede la cancellazione dal Registro pubblico se a seguito di controlli successivi all’iscrizione, risulta che il richiedente non possieda i requisiti previsti; in tal caso la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa provvedono alla comunicazione dell’esito del controllo ai soggetti controllati ed all’eventuale cancellazione.

L’articolo 4 disciplina gli obblighi degli iscritti nel Registro e le attività di verifica; in particolare, si prevede che a decorrere dall’anno successivo

a quello dell’iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica una relazione concernente l’attività svolta nell’anno precedente alla Presidenza della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa che si impegnano a garantirne la pubblicità dei contenuti. La relazione dovrà contenere l’elenco dettagliato dell’attività di rappresentanza di interessi; l’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività; l’elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività. Si prevede, inoltre, che il Presidente della Giunta ed il Presidente dell’Assemblea legislativa trasmettono all’Assemblea legislativa, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell’anno precedente che sarà pubblicato sul sito internet nell’ambito della sezione dedicata al Registro, nonché trasmesso all’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione (CIVIT). Da tale attività di verifica non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 5 fa esplicito divieto a tutti coloro i quali abbiano ricoperto incarichi pubblici di poter svolgere la professione di rappresentante di interessi particolari per un periodo di 2 (due) anni da quando l’incarico pubblico è cessato. Tale divieto si estende anche a coloro che abbiano svolto attività professionale di rappresentanti di interessi particolari; questi ultimi, per 2 anni dalla cessazione dell’attività professionale, non potranno candidarsi per essere eletti a cariche pubbliche ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

L’articolo 6 disciplina i diritti dei rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro e prevede la facoltà, in capo a quest’ultimi, di presentare ai decisori pubblici delle proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all’interesse rappresentato. Se le richieste rappresentate dai soggetti accreditati riguardano atti proposti o da proporre all’esame dell’Assemblea legislativa, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni assembleari incaricate dell’istruttoria degli atti o, nel secondo caso, possono inoltrare richieste formali e la relativa documentazione a tutti i gruppi politici dell’Assemblea legislativa. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale e seguire in via telematica le sedute delle Commissioni assembleari di loro interesse.

L'articolo 7 prevede tra gli obblighi dei decisori pubblici: rendere nota l'attività di rappresentanza di interesse, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali; rendere accessibili a chiunque ne abbia interesse i documenti e le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi particolari norme di legge e regolamenti o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea legislativa e nei casi di fatti di rilevanza penale alle Autorità giudiziarie.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di pubblicare sul sito web dell'Assemblea legislativa e della Giunta, in tempo reale, l'ammontare dei finanziamenti che siano superiori ai 500 euro complessivi, che

i soggetti privati ed i rappresentanti di interessi particolari erogano ai singoli consiglieri regionali.

All'articolo 9 sono previste le sanzioni, ove il fatto non costituisca reato, che possono essere irrogate al rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti di decisori pubblici l'attività in assenza di iscrizione nel Registro, in caso di falsità di informazioni fornite all'atto di iscrizione al registro o nei successivi aggiornamenti, in caso di mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5 o negli altri casi espressamente previsti dalla legge medesima.

L'articolo 10 esclude l'applicazione della legge in oggetto all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti o da istituzioni pubbliche.

L'articolo 11 dichiara urgente la legge e ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente proposta di legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari presso l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale e si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possono fondare le proprie decisioni.

2. Ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento ai gruppi di interesse presenti nella società, nonché al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa riconoscono, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge, come legittima l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i propri organi e strutture amministrative e ne valorizzano il ruolo, in funzione dei principi predetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge l'espressione:
- a) "portatori di interessi particolari", indica i centri di interesse leciti di rilevanza non generale anche di natura non economica;
  - b) "rappresentanti di interessi particolari", indica i soggetti che rappresentano presso la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa gli interessi dei soggetti di cui al punto a), in virtù di incarichi professionali o di rapporto di lavoro, ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e), al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell'espressione sono compresi coloro che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
  - c) "decisori pubblici" indica i centri di decisione individuabili in seno alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa quali il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori della Giunta regionale, i titolari di incarichi di fun-

zione dirigenziale; si applica anche al Presidente dell'Assemblea legislativa, ai membri dell'Ufficio di presidenza, ai Presidenti delle Commissioni assembleari, ai Consiglieri regionali, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale e ai vertici degli enti e/o società e/o aziende regionali;

- d) "processi decisionali pubblici" indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;
- e) "attività di rappresentanza di interessi" indica ogni attività, non sollecitata dai decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

### **Art. 3**

*(Trasparenza dei processi decisionali.  
Registro pubblico dei rappresentanti  
di interessi particolari)*

**1.** I rappresentanti di interessi particolari, i quali non siano stati condannati penalmente con sentenze passate in giudicato, non siano interdetti dai pubblici uffici, o non siano stati dichiarati falliti, possono chiedere di essere accreditati presso la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate di diritto le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

**2.** Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, con apposito regolamento che verrà adottato dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**3.** I rappresentanti di interessi particolari di cui al comma 1 possono essere organizzati in enti aventi personalità giuridica, in associazioni o fondazioni, anche non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.

**4.** Ai fini dell'iscrizione nel registro, i portatori di interessi particolari devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna.

**5.** Possono essere iscritti nel registro i rap-

presentanti di interessi particolari le cui organizzazioni perseguono interessi leciti, meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.

**6.** Ove, da controlli successivi all'iscrizione nel registro svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che il richiedente non possiede i requisiti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvedono alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed all'eventuale cancellazione degli stessi dal registro.

**7.** Le richieste di iscrizione vengono disposte entro il trimestre successivo alle domande.

**8.** La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabiliscono le modalità per la periodica persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

**9.** Nel registro, articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interesse particolari:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari, nonché il titolo che legittima il detto rappresentante all'attività di rappresentanza dei particolari portatori d'interesse;
- b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza;
- c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.

#### **Art. 4**

*(Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica)*

**1.** A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla Presidenza della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, che ne garantiscono la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale.

**2.** La relazione contiene:

- a) l'elenco dettagliato dell'attività di rappresentanza di interessi posta in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

**3.** Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa possono richiedere ai rappresentanti di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione dei dati e delle informazioni integrative rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 2.

**4.** Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmettono all'Assemblea legislativa, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet nell'ambito della sezione dedicata al registro, nonché trasmesso all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione (CIVIT).

**5.** Dall'attività di verifica di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 5**

*(Divieto di revolving door)*

**1.** E' fatto divieto, a coloro i quali abbiano ricoperto incarichi pubblici, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) poter svolgere la professione di rappresentante di interessi particolari per un periodo di due anni da quando l'incarico pubblico è cessato. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano svolto attività professionale di rappresentanti di interessi particolari, i quali per due anni dalla cessazione dell'attività professionale non possono candidarsi per essere eletti a cariche pubbliche ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

#### **Art. 6**

*(Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)*

**1.** Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

**2.** Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame dell'Assemblea legislativa; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni assembleari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richie-

ste formali dei gruppi di interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici dell'Assemblea legislativa.

**3.** I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; possono anche seguire in via telematica le sedute delle Commissioni assembleari di loro interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

**4.** I rappresentanti dei gruppi accreditati possono inoltre accedere agli uffici dell'Assemblea legislativa e dei gruppi assembleari per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse, di cui al comma 2, oppure relativi all'organizzazione procedurale dei lavori dell'Assemblea legislativa stessa, nel rispetto dei principi di cui alla legge in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.

**5.** Rimane fermo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle Commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare, ed alle modalità delle consultazioni stesse.

#### **Art. 7**

##### *(Obblighi dei decisori pubblici)*

**1.** L'attività di rappresentanza di interesse svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici hanno l'obbligo di rendere accessibili a chiunque ne ha interesse i documenti e le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto secondo le modalità di esercizio previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e fatta salva l'applicazione delle esclusioni previste dall'articolo 24 della medesima legge.

**2.** Il decisore pubblico che ritiene violato dal rappresentante di interessi particolari norme di legge e regolamenti o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea legislativa e, nei casi di fatti di rilevanza penale, alle autorità giudiziarie.

**Art. 8***(Finanziamento della politica)*

1. E' obbligatorio pubblicare in tempo reale, sul sito web dell'Assemblea legislativa, l'ammontare dei finanziamenti che sono superiori ai 500 euro complessivi, che i soggetti privati ed i rappresentanti di interessi particolari erogano ai singoli consiglieri regionali.

**Art. 9***(Sanzioni)*

1. Salva la responsabilità penale ove il fatto non costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in assenza di iscrizione nel registro ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

2. La falsità di informazioni fornite all'atto di iscrizione al registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 4, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono irrogate dal Segretario generale della Giunta regionale e dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione

**Art. 10***(Esclusioni)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti o da istituzioni pubbliche.

**Art. 11***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.